

Delibera n. 39/2021

**Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 settembre 2019, n. 6108 – Criteri per la rideterminazione del canone di accesso all’infrastruttura ferroviaria ad Alta Velocità/Alta capacità per il periodo 6 novembre 2014 - 31 dicembre 2015. Avvio del procedimento e indizione di consultazione.**

L’Autorità, nella sua riunione del 25 marzo 2021

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante “*Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)*”;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 70/2014 del 31 ottobre 2014, recante “*Regolazione dell’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie e avvio del procedimento per la definizione dei criteri per la determinazione del pedaggio per l’utilizzo delle infrastrutture ferroviarie*”, ed in particolare le misure 6.6.2 e 6.6.4, relative al pedaggio di accesso alla rete Alta Velocità/Alta Capacità (di seguito: AV/AC);
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 76/2014 del 27 novembre 2014, recante “*Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2015, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A.*”;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 96/2015 del 13 novembre 2015, recante “*Criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria*”;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 75/2016 del 1° luglio 2016, recante “*Sistema tariffario 2016-2021 per il Pacchetto Minimo di Accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale. Conformità al modello regolatorio approvato con delibera n. 96/2015 e successive integrazioni*”;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 138/2017 del 22 novembre 2017, di avvio del procedimento per l’ottemperanza alle sentenze del T.A.R. Piemonte, n. 1097 e n. 1098 del 2017, relative alle delibere dell’Autorità n. 75/2016 e n. 80/2016, nonché la delibera n. 11/2019 del 14 febbraio 2019, con cui, nell’ambito di tale procedimento, sono stati tra l’altro individuati i correttivi che il gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale deve applicare al computo della componente tariffaria afferente ai costi operativi;
- VISTA** la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 settembre 2019, n. 6108, che ha accolto l’appello presentato da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. avverso la

sentenza del T.A.R. Piemonte, 21 aprile 2017, n. 541, e, per l'effetto, in riforma della stessa, ha annullato parzialmente, nei termini di cui in motivazione, gli atti impugnati in primo grado, ed in particolare la citata delibera dell'Autorità n. 70/2014 nella parte in cui, nell'individuare la misura del canone di pedaggio da applicarsi nel periodo intercorrente tra il 6 novembre 2014 e il 31 dicembre 2015, non ha incluso la remunerazione del capitale investito nella realizzazione dell'infrastruttura AV/AC;

**VISTA** la sentenza Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 febbraio 2021, n. 1262, che ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., dall'Autorità, e da Trenitalia S.p.A. per la revocazione della citata sentenza del Consiglio di Stato n. 6108 del 2019;

**CONSIDERATO** che avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 6108 del 2019 l'Autorità ha presentato ricorso per Cassazione ai sensi dell'articolo 111, ultimo comma, della Costituzione e dell'articolo 110 del codice del processo amministrativo e che Trenitalia S.p.A. ha proposto ricorso incidentale in seno al medesimo giudizio;

**CONSIDERATO** che il Consiglio di Stato, con l'indicata sentenza n. 6108 del 2019, in particolare:

- nel rilevare che “l'Autorità di regolazione è chiamata a stabilire criteri per la determinazione del canone di accesso finalizzati al recupero non solo dei costi diretti, ma anche dei costi totali”, precisando che “tra i predetti «costi» va di regola incluso (...) anche il rendimento del capitale investito”, ha evidenziato che tale assunto “è confermato dalla normativa nel frattempo intervenuta, la quale - essendo rimasto inalterato il modello aziendale prefigurato dal legislatore per la gestione dell'infrastruttura - consente una lettura retrospettiva del materiale normativo previgente”;
- ha specificamente disposto che “[d]al carattere retroattivo dell'annullamento consegue l'obbligo conformativo per l'Autorità di colmare «ora per allora» il vuoto regolatorio determinato dall'anzidetta ablazione, attraverso l'adozione di un atto tecnicamente retroattivo, dal momento che i relativi effetti sono fatti decorrere da un momento antecedente rispetto al perfezionarsi della fattispecie. La retroattività esecutiva del giudicato - a differenza di quella (per così dire) ‘naturale’ dell'annullamento d'ufficio - è imposta dalla necessità di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla effettiva realizzazione dell'interesse meritevole di tutela del ricorrente vittorioso, ‘ricostruendo’ la pienezza della posizione giuridica lesa dall'atto annullato dal giudice (con il solo limite delle sopravvenienze di fatto o di diritto che possano aver reso impossibile travolgere gli effetti medio tempore prodottisi). L'Autorità di regolazione, nel rinnovare il procedimento relativamente al periodo regolatorio dal 6 novembre 2014 al 31 dicembre 2015, dovrà compiere un'istruttoria che tenga conto dei principi affermati nella presente sentenza, consentendo la partecipazione di tutti gli operatori interessati”;

**VISTA** la relazione illustrativa predisposta dai competenti Uffici dell'Autorità;

- RITENUTO** di dover procedere, in ottemperanza alla citata decisione del Consiglio di Stato n. 6108 del 2019, ad avviare un procedimento volto ad individuare i criteri per la rideterminazione del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria AV/AC per il periodo 6 novembre 2014 - 31 dicembre 2015, fatto salvo l'esito del contenzioso tuttora pendente presso la Corte di Cassazione avverso la medesima sentenza, rispetto alla quale l'avvio del presente procedimento non comporta acquiescenza;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse, approvato con delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014 (di seguito: Regolamento sui procedimenti dell'Autorità), ed in particolare gli articoli 4 e 5;
- RILEVATA** l'opportunità, nell'ambito del procedimento ed in applicazione dell'articolo 5 del Regolamento sui procedimenti dell'Autorità, di sottoporre a consultazione lo schema di atto recante i criteri per la rideterminazione del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria ad Alta Velocità/Alta capacità per il periodo 6 novembre 2014 - 31 dicembre 2015;
- RITENUTO** al riguardo congruo individuare nel 30 aprile 2021 il termine per la presentazione di osservazioni e proposte da parte degli interessati;

su proposta del Segretario generale

#### **DELIBERA**

1. di avviare, per le motivazioni illustrate in premessa che si intendono qui integralmente riportate, un procedimento volto ad individuare i criteri per la rideterminazione del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria ad Alta Velocità/Alta capacità per il periodo 6 novembre 2014 - 31 dicembre 2015;
2. di nominare responsabile del procedimento l'ing. Roberto Piazza; indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, telefono 011 19212516;
3. di indire una consultazione pubblica sullo schema di atto recante "*Criteri per la rideterminazione del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria ad Alta Velocità/Alta capacità per il periodo 6 novembre 2014 - 31 dicembre 2015, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6108 del 2019*", di cui all'allegato A alla presente delibera, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
4. i soggetti interessati possono formulare osservazioni ed eventuali proposte sul documento di consultazione di cui all'allegato A esclusivamente attraverso le modalità indicate nell'allegato B alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, entro e non oltre il termine del 30 aprile 2021;
5. il documento di consultazione e le modalità di consultazione, nonché la relazione illustrativa degli Uffici, sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'Autorità;
6. il termine di conclusione del procedimento è fissato al 18 giugno 2021;

7. la presente delibera è comunicata a mezzo PEC a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., a Trenitalia S.p.A. e a Italo NTV S.p.A.

Torino, 25 marzo 2021

Il Presidente

Nicola Zaccheo  
(documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)